



LICEO GINNASIO STATALE "N. SPEDALIERI"

Piazza Annibale Riccò s.n. 95124 Catania (CT) www.liceospedalieri.it info@liceospedalieri.it
Tel. 095327682 Fax 0957152048 C.M. CTPC070002 C.F. 80009390875

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 23 OTTOBRE 2008)

Premesse

Il Regolamento del Liceo Ginnasio Statale "Nicola Spedalieri" si rifà - anche per quanto di seguito non espressamente riportato - allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235, recependone il criterio generale per cui "la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica... [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio...".

Il Regolamento prevede che i diritti e i doveri degli studenti siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, genitori) e prevede anche le possibilità e i modi attraverso i quali gli stessi soggetti - ciascuno con le prerogative e i doveri del proprio ruolo - possano partecipare alla vita della scuola.

Il presente Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta nell'ambito del processo di orientamento alla scelta della scuola superiore. Viene consegnato a tutti gli studenti all'atto della prima iscrizione all'Istituto. Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione nei primi giorni dell'anno scolastico.

I genitori che iscrivono i loro figli al Liceo Ginnasio Statale "Nicola Spedalieri" accettano in particolare il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili ai loro figli. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. Contemporaneamente, l'accettazione dell'iscrizione vale come preventiva liberatoria dell'Istituto sotto l'aspetto della responsabilità penale della scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, la scuola ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

Articolo 1

Norme per il funzionamento dell'istituzione scolastica

1.1. Principi

- a. Il processo di insegnamento ha per fine la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.
- b. La responsabilità disciplinare è personale.
- c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
- d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- e. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- f. I provvedimenti disciplinari sono proporzionati alla infrazione e ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- g. Le sanzioni disciplinari, se ritenuto opportuno, possono comprendere attività in favore della comunità scolastica.
- h. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni dello studente viene mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente stesso e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

1.2. Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è il seguente:

- 1^a ora: 08:10 – 09:10;
- 2^a ora: 09:10 – 10:05;
- 3^a ora: 10:05 – 11:00;
- pausa didattica: 11:00 – 11:15;
- 4^a ora: 11:15 – 12:10;
- 5^a ora: 12:10 – 13:05;
- 6^a ora: 13:05 – 14:00.

1.3 Ingressi ritardati

- a. Considerato l'orario di ingresso a scuola delle ore 08:10, l'ingresso agli studenti non sarà più permesso a partire dalle ore 08:20.
- b. Gli alunni in ritardo, fino al termine massimo delle 08:20, saranno ammessi in classe solo previo assenso scritto del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori; il ritardo dovrà comunque essere giustificato.
- c. Gli alunni pendolari potranno posticipare l'ingresso ed anticipare l'uscita fino ad un massimo di 10 minuti, previa esibizione di adeguata documentazione ad inizio di anno scolastico.
- d. Il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori potranno comunque consentire l'ingresso in ritardo di uno studente, anche al di fuori dei termini precedentemente descritti, qualora riscontrino nelle motivazioni addotte dallo studente carattere di serietà e/o eccezionalità.
- e. I ritardi n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificati personalmente dai genitori. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente suddetti ritardi, in merito ai quali la scuola si riserva comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.

1.4 Uscite anticipate

- a. L'uscita anticipata viene autorizzata, solo in via eccezionale, dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori in presenza di motivi seri ed accertabili e comunque mai prima della fine della 3^a ora.
- b. La clausola della 3^a ora non vale se la richiesta di uscita anticipata è dovuta a malesseri o infortuni.
- c. Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dalla scuola solo se prelevati dal genitore (o da chi ne fa le veci) la cui firma risulti depositata presso la scuola per il ritiro del libretto delle giustificazioni.
- d. Gli alunni che, a causa di malessere o altro grave motivo, intendessero interpellare telefonicamente i genitori per essere prelevati da scuola in anticipo rispetto all'orario di uscita, devono preliminarmente chiedere al docente in classe l'autorizzazione a contattare la propria famiglia. In caso contrario, l'uscita anticipata dello studente potrebbe non essere autorizzata, anche in presenza del genitore.
- e. In circostanze straordinarie (momentanea inagibilità dei locali, situazioni di rischio, ecc.) la Dirigenza potrà autorizzare l'uscita anticipata per l'intera scolarisca, per singole classi o per gruppi di classi.

1.5 Uscite degli alunni dalle aule, cambio di ora e ricreazione

- a. Agli alunni è assolutamente vietato allontanarsi dall'edificio scolastico durante l'orario scolastico.
- b. Durante i cambi di ora è espressamente vietato agli alunni allontanarsi dalle proprie aule.
- c. Salvo casi eccezionali, agli studenti è vietato uscire dalle aule per recarsi ai servizi nella prima ora di lezione e nell'ora successiva alla ricreazione.

1.6 Assenze

- a. Le assenze andranno giustificate, mediante l'apposito libretto, nel giorno del rientro in classe dell'alunno e comunque non oltre il terzo giorno successivo a suddetto termine.
- b. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'assenza sarà considerata ingiustificata e ne sarà data comunicazione alla famiglia.
- c. Le assenze n. 5, 10, 15, 20 ecc. dovranno essere giustificate personalmente dai genitori. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente suddette assenze, in merito alle quali la scuola si riserva comunque la piena facoltà di informare la famiglia per via telefonica, per iscritto o tramite convocazione.
- d. Fatto salvo il rispetto del principio espresso all'art. 1 par. 1.1 lett. e) del presente regolamento, dovranno tuttavia essere giustificate personalmente dai genitori le assenze arbitrarie collettive (più del 50% degli alunni di una classe assenti), fatte salve diverse disposizioni – anche di carattere disciplinare – della Dirigenza. Anche in questo caso gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente le assenze.
Dovranno altresì essere giustificate personalmente dai genitori le assenze arbitrarie collettive (più dei 50% degli alunni di una classe assenti), fatte salve diverse disposizioni – anche di carattere disciplinare - della Dirigenza.
- e. Le giustificazioni delle assenze di durata superiore a 5 giorni dovranno essere accompagnate da certificazione medica che autorizzi l'alunno al rientro a scuola.
- f. Le assenze ingiustificate influiranno sull'attribuzione del voto di condotta.

Articolo 2

Comunicazioni Scuola – Famiglia

2.1 *Modalità di comunicazione*

Le comunicazioni Scuola – Famiglia avvengono attraverso:

- a. libretto delle giustificazioni;
- b. comunicazioni scritte (lettere, circolari ecc.) inoltrate tramite gli studenti;
- c. comunicazioni telefoniche;
- d. posta ordinaria ed elettronica;
- e. pubblicazioni sul sito web dell'istituto.

2.2 *Incontri scuola-famiglia*

- a. E' previsto almeno un incontro collegiale per quadrimestre tra i docenti e le famiglie, con lo scopo di ragguagliare le famiglie stesse sull'andamento didattico e disciplinare degli studenti.
- b. Tutti i docenti forniranno inoltre, ad inizio di anno scolastico, l'indicazione di un'ora di ricevimento mattutino settimanale in cui, previo appuntamento, sarà possibile alle famiglie degli alunni incontrare i docenti stessi.
- c. La scuola si obbliga a comunicare alle famiglie date ed orario degli incontri scuola-famiglia e l'orario di ricevimento individuale di ciascun docente.

Articolo 3

Diritti degli studenti

- 3.1 Gli studenti hanno diritto a disporre di un servizio di qualità, sia nel campo delle infrastrutture scolastiche (es: strumentazioni tecnologiche, laboratori), sia nel campo educativo-didattico (es: offerte formative integrative e aggiuntive, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio), sia nella sfera del benessere psico-fisico (es: salubrità degli ambienti, assistenza psicologica).
- 3.2 Gli studenti hanno diritto (sia come singoli sia in forma associata) ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola nei diversi livelli (classe, corso, istituto) nelle varie modalità previste nei successivi commi 6 e sgg.
- 3.3 Gli studenti possono chiedere di esprimere la loro opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della vita scolastica, criteri di valutazione, scelta dei libri e del materiale didattico.
- 3.4 Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività elettive facoltative offerte dalla scuola.
- 3.5 Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Per le opzioni a disposizione di quanti non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica si fa riferimento alla Circ. Min. n° 122 del 9 maggio 1991.
- 3.6 La scuola nel formulare l'orario delle lezioni, cercherà di garantire una distribuzione dei compiti che non sia di peso eccessivo agli alunni.
- 3.7 Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico, da ottobre ad aprile, è così regolato (artt. 40 e 41 dello Statuto degli Organi Collegiali):
 - a. Le assemblee di classe, mensili, sono convocate previa presentazione per iscritto alla Dirigenza Scolastica, con almeno tre giorni di anticipo, dell'ordine del giorno.
 - b. Le assemblee di Istituto (una ogni mese) viene convocata con la presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta di convocazione firmata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto. Tale richiesta va fatta con non meno di cinque giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi.
 - c. Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica. I docenti titolari delle ore di insegnamento utilizzate saranno comunque presenti in Istituto.
- 3.8 Per le attività parascolastiche, culturali, politiche, sportive e ricreative, che il Consiglio d'Istituto abbia approvato, gli studenti possono disporre dei locali e delle attrezzature della scuola, fuori dell'orario delle lezioni, secondo preventivo accordo con il Dirigente Scolastico.
- 3.9 Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere proposte anche dagli studenti. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari.
- 3.10 Ogni alunno e ogni aggregazione di alunni può esprimere i propri orientamenti e rendere pubbliche le proprie iniziative anche attraverso manifesti affissi negli spazi a ciò destinati, previa firma di autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori. I manifesti potranno essere rimossi dopo 15 giorni, al fine di permettere la più ampia utilizzazione degli spazi disponibili da parte di tutti gli studenti.

Articolo 4

Doveri degli studenti

- 4.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale della Scuola, dei compagni e delle cose - di proprietà collettiva o privata - che si trovano nell'istituto.
- 4.2 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.
- 4.3 Gli studenti devono rispettare e non arrecare danni alle strutture e al patrimonio scolastico, in particolare alle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto (arredi scolastici, materiali e supporti didattici, dotazioni informatiche ecc.)
- 4.4 Gli studenti sono chiamati a rispondere in proprio, anche tramite il risarcimento economico, di danneggiamenti, vandalismi e rotture ad essi imputabili.

Articolo 5

Classificazione delle mancanze disciplinari e delle relative sanzioni, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235

E' compito delle singole istituzioni scolastiche procedere alla tipizzazione delle mancanze disciplinari cui collegare le sanzioni disciplinari.

Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti di seguito sono da considerarsi esemplificativi e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate.

- 5.1 Livello 1 – Infrazioni lievi (ritardi reiterati, assenze ingiustificate, inadempienze a scadenze, danneggiamento del libretto scolastico, disturbo occasionale e non grave o scarsa partecipazione all'attività didattica, abbigliamento sconveniente ecc.).
Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro di classe.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti.
- 5.2 Livello 2 – Infrazioni di media gravità (insulti non gravi ai compagni, turpiloquio, danneggiamento intenzionale non grave, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze al regolamento per la sicurezza, fumo nei locali scolastici ecc.).
Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe, con eventuale allontanamento dalla classe e convocazione della famiglia.
Organo competente ad irrogare la sanzione: docenti
- 5.3 Livello 3 – Infrazioni gravi (comportamento gravemente irrispettoso, insulti gravi o ingiurie, uso del cellulare durante le lezioni, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa o dolosa, infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, ecc.).
Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata non superiore ai 15 giorni.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di classe.
- 5.4 Livello 4 – Infrazioni gravissime (minacce, diffamazione, atti di bullismo, danni di rilievo di origine colposa o dolosa, comportamenti violenti, altri comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria).
Sanzione: allontanamento dall'attività didattica per un periodo di durata superiore ai 15 giorni.
Organo competente ad irrogare la sanzione: Consiglio di istituto.

- 5.5 La reiterazione delle infrazioni lievi e medie costituirà un'aggravante delle stesse e potrà pertanto comportare l'irrogazione delle sanzioni previste per il successivo livello di gravità.
- 5.6 La reiterazione delle infrazioni gravi comporterà l'incremento della durata del periodo di allontanamento dello studente dall'attività didattica fino al termine massimo della fine delle lezioni.
- 5.7 La particolare violenza, la reiterazione o il carattere di pericolo sociale delle infrazioni gravissime, insieme alla constatata impossibilità di realizzare interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico, potranno comportare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
- 5.8 Le sanzioni disciplinari potranno includere – in particolare per le infrazioni di livello 2 e 3 – provvedimenti volti a far compiere agli studenti atti di servizio alla comunità (pulizia ambienti, opere di minuto mantenimento ecc.). Suddetti provvedimenti non dovranno comportare rischio fisico per gli studenti e saranno compiuti sempre sotto la sorveglianza di personale scolastico.

Tabella riassuntiva

Livello		Entità Sanzione	Competenza
1	Lieve	Richiamo verbale o scritto	Docente
2	Media	Ammonizione scritta	Docente
3	Grave	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
4	Gravissima	Sospensione oltre 15 giorni	Consiglio d'istituto
5	Reiterazione (per i livelli 1 e 2)	Passaggio al livello successivo di gravità	In base al livello
6	Reiterazione (per il livello 3)	Incremento dell'allontanamento dall'attività didattica fino al termine massimo della fine delle lezioni.	Consiglio d'istituto
7	Reiterazione o particolare gravità (per il livello 4)	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'istituto

Articolo 6

Infrazioni e sanzioni collettive

- 6.1 Nel caso in cui non sia possibile individuare, anche a causa di atteggiamenti collettivi di connivenza, reticenza o omertà, i responsabili diretti di danneggiamenti alle strutture e al patrimonio scolastico, la scuola potrà agire nei confronti di quei gruppi di studenti (classe, corso, gruppi interclasse ecc.) cui può essere fatta risalire la responsabilità dei suddetti danneggiamenti.
- 6.2 Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali.
- 6.3 Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di:
- somma di ammonizioni per assenze collettive arbitrarie o per disturbo sistematico dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale;
 - atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing);

- c. danni di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
- d. furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili;
- e. atteggiamento di omertà ostinata

6.4 Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento si sommerà alla sanzione disciplinare.

6.5 Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno.

Articolo 7

Commissione di garanzia

7.1 E' istituito un Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che insorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

7.2 La commissione di garanzia dura in carica un anno ed è costituita dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio d'Istituto:

- a. un rappresentante degli studenti scelto tra quelli che rappresentano le classi terze liceali e che non abbia riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari;
- b. un rappresentante dei docenti scelto tra coloro che abbiano prestato l'insegnamento nell'Istituto almeno 5 anni ininterrottamente, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso;
- c. un rappresentante del personale ATA, scelto tra coloro che abbiano prestato servizio nell'Istituto almeno 5 anni ininterrottamente e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso;
- d. un rappresentante dei genitori.

7.3 Il presidente della Commissione viene nominato all'interno della Commissione stessa.

7.4 L'ambito d'intervento della Commissione sono i ricorsi ai provvedimenti disciplinari che richiedano l'allontanamento dello studente dalla scuola ed eventuali conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito al presente regolamento.

7.5 Contro la sanzione lo studente può ricorrere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'erogazione inviando il ricorso al Presidente della Commissione di Garanzia.

7.6 La Commissione entro una settimana risponde al ricorso comunicando la propria decisione formalmente al Dirigente Scolastico, allo studente ed alla famiglia tramite la segreteria. Il modulo per la comunicazione viene controfirmato dai genitori se lo studente è minorenni; dallo studente stesso se egli è maggiorenne. Se il ricorso viene accettato il Dirigente Scolastico annulla la sanzione, in caso contrario essa diventa esecutiva.

Articolo 8

Modifiche

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola attraverso i rispettivi organi e approvate dal Consiglio d'Istituto con una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).